

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2001 DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2160/96 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2160/96 ⁽²⁾ il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originarie, tra l'altro, della Thailandia. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 13,5 % per Sunflug (Thailand) Ltd, 6,7 % per Tuntex (Thailand) PLC e 20,2 % per tutti gli altri produttori esportatori thailandesi.

B. INCHIESTA RELATIVA ALLE MISURE IN VIGORE

- (2) Il produttore esportatore thailandese Sunflag (Thailand) Ltd («il ricorrente») ha presentato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) 384/96 («il regolamento di base»), una domanda di riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicate limitatamente agli aspetti del dumping. Il ricorrente sosteneva nella domanda che vi erano stati cambiamenti durevoli nella sua situazione, quali un maggiore utilizzo delle capacità produttive e una maggiore efficienza, che avevano ridotto notevolmente il valore normale, mentre nel contempo i prezzi all'esportazione erano rimasti costanti. Il dumping era pertanto cessato e non era più necessario mantenere le misure in vigore per contra-

stare gli effetti. La Commissione, sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ e ha avviato un'inchiesta.

1. Procedimento

- (3) La Commissione ha notificato ufficialmente alle autorità del paese esportatore l'apertura del riesame intermedio e ha dato a tutte le parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (4) La Commissione ha inviato un questionario e ha ricevuto informazioni dettagliate dal ricorrente.
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di accertamento presso la sede del ricorrente.
- (6) L'inchiesta sul dumping ha riguardato il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000 (il «PI»).

2. Prodotto in esame e prodotto simile

- (7) I prodotti in esame sono gli stessi della precedente inchiesta, ossia i filati testurizzati di poliesteri («PTY»), ottenuti direttamente dai filati di poliesteri parzialmente orientati e utilizzati nei settori tessile e della maglieria per produrre tessuti di poliesteri o di poliesteri e cotone. Il prodotto è attualmente classificato ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90.
- (8) Esistono diversi tipi di PTY, a seconda del peso («denaro»), del numero di filamenti e della brillantezza. La loro qualità varia inoltre a seconda dell'efficacia del processo produttivo. Tuttavia, non si riscontrano differenze significative per quanto riguarda le caratteristiche

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 289 del 12.11.1996, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1822/98 (GU L 236 del 22.8.1998, pag. 3).

⁽³⁾ GU C 170 del 20.6.2000, pag. 4.